

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA N. 157/2010 (G.U., 1° S.S., N. 19 DEL 12 MAGGIO 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Reati e pene - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Pena della reclusione fino ad un anno in caso di inosservanza degli obblighi concernenti la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità - Prevista inapplicabilità delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della l. 689/1981 - Denunciata irragionevolezza, nonché asserita ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio, rispetto alle fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari e di detenzione domiciliare - Esclusione - Non fondatezza della questione – Art. 56, comma 3, del d. lgs. 274/2000 – Cost., art. 3.

(1) – Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 3, del d. lgs. 274/2000, in riferimento all’art. 3 Cost. La norma indubbiata preclude, relativamente alla pena della reclusione inflitta per i delitti previsti dai primi due commi dell’art. 56 del d. lgs. 274/2000, l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. della l. 689/1981 e, seppur l’analogo divieto già operante riguardo alle condotte di evasione sia stato rimosso dal legislatore, il mantenimento della preclusione in parola costituisce espressione di una scelta legislativa ragionevole in quanto volta a conferire effettività alle c.d. sanzioni paradetentive previste per i reati di competenza del giudice di pace.

(2) – La intervenuta abrogazione dell’art. 60 della l. 689/1981 non incide sulla legittimità costituzionale della norma che determina la sopravvivenza di un’esclusione oggettiva dell’applicabilità di pene sostitutive in relazione ai reati di inosservanza delle pene inflitte dal giudice di pace, poiché i due sistemi punitivi sono ispirati a logiche differenti e comunque non omologabili, non potendosi dunque rilevare, in relazione al differente trattamento normativo loro accordato, alcuna violazione dell’art. 3 Cost.

La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 3, del d. lgs. 274/2000, ritenendo irragionevole che, per effetto della preclusione posta dalla norma censurata, il reato contestato nel giudizio *a quo* sia trattato più severamente di quanto non accada per condotte di gravità analoga (se non addirittura maggiore), come quelle di evasione dal luogo degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare (ordinanza 3 marzo 2009, in G.U., 1° s.s., n. 40 del 2009, R.O. n. 243/2009).

In sede di breve analisi dei profili essenziali della sentenza della Corte, che ha ritenuto la questione di costituzionalità infondata, converrà brevemente ricordare il contesto normativo in cui il dubbio di costituzionalità è sorto, nonché il quadro applicativo della disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

L’art. 56, comma 3, del d. lgs. 274/2000¹, dettato in materia di competenza penale del giudice di pace, prevede che, nel caso in cui il reo venga condannato alla pena della reclusione per uno dei

¹ «In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689».

delitti previsti nei primi due commi dell'art. 56 stesso², non siano applicabili le sanzioni sostitutive³ previste dal legislatore nel 1981, con la l. n. 689⁴.

Lo stesso divieto di applicazione di pene sostitutive vigeva anche, in forza dell'art. 60 della l. 689/1981, sino al giugno del 2003, in relazione a condotte similari ma più gravi, come quelle punite dall'art. 385 c.p. Tuttavia, la preclusione così imposta è venuta meno quando, con l'art. 4 della l. 134/2003, il legislatore ha abrogato l'intero art. 60 della l. 689/1981, determinando così l'eliminazione di tutti i casi di esclusione oggettiva dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive in esso contemplati⁵. Ciò che, pertanto, induce la Cassazione a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata è proprio la disparità di trattamento normativo tra l'ipotesi del reato di inosservanza dell'obbligo penale consistente in una sanzione c.d. paradetentiva comminata dal giudice di pace e l'ipotesi, di pari gravità o spesso ben più grave, dei reati individuati dalle norme che puniscono l'evasione dal luogo degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.

La Corte costituzionale sembra convenire con il giudice *a quo* nell'identificare una (sopravvenuta) disparità di trattamento normativo fra le ipotesi delineate dalla norma oggetto del giudizio e quelle assunte come *tertium comparationis* nel giudizio di ragionevolezza⁶; tuttavia, da tale sola considerazione non discende, evidentemente, l'illegittimità costituzionale della disposizione indubbiata.

Secondo la Consulta, infatti, la differenziazione risultante dall'abrogazione dell'art. 60 della l. 689/1981 non è irragionevole; lo sarebbe «solo se vi fosse un'identità di *ratio* tra le esclusioni soggettive previste dall'abrogato art. 60 della legge n. 689 del 1981 e la preclusione disposta dalla

² Secondo l'art. 56, comma 1, del citato d. lgs. 274/2000 «Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno»; secondo il comma 2 dello stesso articolo «alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità».

³ A proposito delle sanzioni sostitutive v., da ultimo, G. MANNOZZI, *Sanzioni sostitutive (diritto penale)*, in *Il diritto – enc. giuridica*, Milano, 2007, vol. XIV, 72. V. anche F. GIUNTA, *Pene sostitutive e sistema delle sanzioni: profili ricostruttivi ed interpretativi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, 481; L. MONACO, *Le pene sostitutive tra sistema penale «legale» e sistema «reale»*, in *Arch. pen.*, 1984, 233; F. C. PALAZZO, *Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, 819; R. CENICCOLA, *Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Giur. merito*, 1983, 839; M. MORELLO, *Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi*, in *Giust. pen.*, 1982, 3, 427; R. BERTONI, *Appunti in tema di pene sostitutive*, in *Cass. pen.*, 1982, 648; G. GRASSO, *La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1411;

⁴ A proposito della competenza penale del giudice di pace, v. E. APRILE, *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2007; F. GIUNTA, *Un primo bilancio applicativo della giurisdizione penale di pace*, in *Giudice di pace*, 2006, 77; R. CAUTERUCCIO, *La mediazione penale e la giurisdizione del giudice di pace nella nuova normativa penale: aspetti sostanziali e processuali*, in *Riv. pen.*, 2006, 1005; F. A. MAZZA e R. CARUSO, *Il giudice di pace penale fra conciliazione e giurisdizione - Lo stato dell'arte a cinque anni dal d.leg. 274/00: bilanci e prospettive*, in *Dir. e giustizia*, 2006, 1, 57; C. SORIENTE, *Il giudice di pace: brevi considerazioni a tre anni dalla istituzione del giudice di pace penale*, in *Legisl. pen.*, 2005, 603; G. GARUTI, *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, in *Giudice di pace*, 2005, 262; L. PICOTTI e G. SPANGHER (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e «nuove» pene non detentive - Effettività e mitezza della sua giurisdizione (atti del convegno: Trento, 22 e 23 febbraio 2002)*, Milano, 2003.

⁵ A questo proposito v. D. POTETTI, *Riflessioni sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi dopo la legge n. 134 del 2003*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 603; L. CONCAS, *Le sanzioni sostitutive dopo la l. 12 giugno 2003 n. 134*, in *Riv. giur. sarda*, 2003, 531.

⁶ La letteratura in tema di principio di ragionevolezza, con specifico riferimento al sindacato di costituzionalità, è assai vasta. Da ultimo v. S. VALLONE, *La Corte costituzionale e il principio di ragionevolezza*, in *Lavoro giur.*, 2009, 779; G. SILVESTRI, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, in *Rass. parlamentare*, 2008, 573; T. GUARNIER, *Ragionevolezza, interpretazione e dialogo tra giudici – come la Corte risponde alle esigenze di flessibilità dell'ordinamento (Nota a Corte cost., 30 novembre 2007, n. 403)*, in *Giur. it.*, 2008, 1099; A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Politica del dir.*, 2006, 531; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi [voce aggiornata - 2005]*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, vol. XXV; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2002.

norma censurata»; dato però che a giudizio della Corte costituzionale dette norme non esprimono *rationes* sovrapponibili, «l'evocazione di altre fattispecie penali, come termini di confronto ai fini di un giudizio di irragionevolezza, non vale a dimostrare la fondatezza della questione».

Il fulcro argomentativo della pronuncia della Corte risiede, quindi, nel riconoscimento di una sensibile peculiarità del sistema delineato dalle ipotesi punitive ricondotte alla competenza penale del giudice di pace.

Le sanzioni c.d. paradetentive, di competenza del giudice di pace, sono infatti pene (non sostitutive, ma) principali che costituiscono l'effetto di una «valutazione fiduciaria» che il giudice svolge con riferimento al caso concreto e che ragionevolmente viene revocata, con conseguente ripristino della restrizione in carcere, ove la pena sia trasgredita. Se, infatti, la violazione delle sanzioni c.d. paradetentive determinasse l'applicazione di una sanzione sostitutiva, verrebbe evidentemente meno l'effetto dissuasivo ad esse connesso: molto limitata sarebbe, in altri termini, l'efficacia deterrente della pena paradetentiva ove essa fosse potenzialmente convertibile in un trattamento simile a quello proprio della sanzione paradetentiva stessa⁷, «con la conseguenza di rendere scarsamente effettivo il sistema delle pene irrogabili dal giudice di pace, ispirato a particolare mitezza, sul presupposto di una fiducia che l'ordinamento accorda al reo».

Dovendosi dunque concludere per la fondatezza della differenziazione di trattamento normativo evidenziata dalla Corte di Cassazione, la disposizione indubbiata «non è irragionevole per i profili denunciati».

⁷ Quanto all'efficacia deterrente della pena sostitutiva v. Corte cost., n. 184 del 2001, in *Cass. pen.*, 2001, 2974 ed in *Giust. pen.*, 2001, 1, 278.